

## BGE 32 I 340

Bundesgericht (BGE), 1906-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_32\\_I\\_340](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_32_I_340)

FR: ATF 32 I 340

IT: DTF 32 I 340

### Volltext

~ A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. biefer \5clif}{age er~ im Sanuar 1906 .R:enntniß l>on jener, geute nun \.lerfoIgten ~CInblungßroefie bes m:ngefd)ulbigten er9ieIten. 10. ~ie ~{u~neferung be~ m:ngeid)ulbigten tft fomit au be= -willigen für bn~ ~e[ift ber ~(mtsunterfd){agung, unter ?SorbeljClrt ber meitimungen beß m:rt. 4 m:ußl.=?Scrtr. unb mit bem )l.leitetn, übrige~ß felbftl.lerft&nbHd)en, ?Sorbe9a{t, baj3 ber m:ngefd)ulbigte über9Clu:pt uur für bief~ m:ußUeferungßbeHft l>erfolgt 11.letOen fann. WUt ber m:ußlieferung finb bem erfud)euben @t be)l,)iUigt, foreeit eß bie m:nf(age )l,)egen ~(mtßunterfd){agung betrifft, bagegen \.lerroei: gett, fO)l,)cit bie m:nt{age auf einfad)e Untetfd)lagung ge9t. 2. unu bet ~erfolt 'oeiS ~(ngefd)ulbigten finb bie i9m ud feiner met9aftung abgenommeneu @egenftiinbe auß9inaugeben. 2. Vert.rag mit Italien. - 'raite avec l'Ita.lie. 48. Sentenza d.el 19 giugno 1906 nella causa Bonzani. Estradizione per furto qualificato; art. 2 No 7 Trattato di esrad., art. 401, No 1 C. pen. Hal., art. 265 lett. a C. pen. tiein. - Pre- scrizione, art. 85 C. pen. tiein., art 91 C. pen. ital. 1 ° TI 28 marzo 1906 veniva arrestata e tradotta nelle ear- avvenuto in epoea impreisata del mese di gennajo 1902 in , Cannero, in danno di Camuzzi Maria, eon abuso di pre- , stazione d'opera » (art. 404, N° 1, deI Cod. pen. ita!), e ~ondannata a dieiotto mesi di reelu"ione, delitto previsto al l'art. 2,N°7, deI trattato di estradizione tra la Svizzera e l'Italia. La sentenza prodotta in appoggio specifica ehe Ia Bonzani era stata nel mese di gennajo 1902 inearieata da eerta Camuzzi Maria di andare a prandere in easa, vestire, eibare, aeeompagnare aU' asiloe eustodire fino a sera una bambino. della Camuzzi; ehe in questa sua qualita ave va libero aeeesso alla easa della Camuzzi; ehe in seguito questa venne a seoprire ehe le erano state rubate dal eassettone esistente nella nata in eontumacia. > La Bonzani fu sentita dal Giudice istruttore di Pallanza, , avanti il quale ha recisamente protestato di essere inno- .~ cente, e parimenti depose in questo senso avanti l'Onore- , vole Proeuratore Pubblico di Loearno, dietro rogatoria , dell' Autorità. italiana. Nessuno peri> le ha comunieato il :. deereto di accusa, 0 l'ordinanza di accusa, come nessuno :. le fece pervenire uno. citazione di comparire al Regio Tri- ., bunale di Pallanza per rispondere dell' aeusa in diseorso. :. Nel eorso den' anno 1902 la rieorrente Bonzani dimo- ., rava in Cannero, luogo del preteso delitto ; poscia si tras- AS 32 I - .. 906 23 342 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. » feriva coUa propria famiglia nel Cantone Ticino, aiterandO' » Ia sua dimora tra Brissago ed Ascona. La sua degenz/li ... nella Svizzera era nota in ItaUa, ma nessuna Autorita ha » pensato di citare 0 far citare Ia Bonzani al Tribunale ehe » Ia doveva giudicare, eome non seppe mai di essere stata » messa in istato di aeusa. N emmeno si e fin qui pensato a » eomunicarle Ia sentenza ehe l' ha eondannata in eontuma- » eia, per eui l'arresto segmto fu per lei una vera sopresa .... » Questo stato di cose e piiI ehe sufficiente per giustifieare' » l'opposizione ehe la Bonzani fa aHa domanda di e:jtradi- » zione, per essere eonsegnata aH' Autorità. italiana onde » subire una pena portata da sentenza ehe essa ignora, e » per un fatto del quale non ha

potuto difendersi, per non » essere stata regolarmente citata. » E siccome non è possibile rimediare a questo stato » di cose, a tenore delle leggi italiane, essa la consegna della » Bonzani all' Autorità del vicino Regno d'Italia dev' essere » negata e rifiutata. » I trattati sull' estradizione vigenti tra la Svizzera e l'Italia riposano sul principio che esista un fatto contemporaneo » pluri dagli stessi, per ottenere un' estradizione nazionale, ma quei trattati esigono anche che la procedura » aperta contro dell' estradando sia stata regolare, e siano » anche state osservate tutte le garanzie e le formalità. di » legge. In difetto, l'extradizione dev' essere rifiutata. " 3. Di fronte a questa opposizione, il Consiglio federale trasmetteva gli atti al Tribunale federale per un relativo giudizio, accompagnandoli di un preavviso del Procuratore pubblico della Confederazione e di un' ammissione dell'extradizione. In diritto: L'esistenza dei requisiti formali dell' art. 9 del trattato di estradizione fra la Svizzera e l'Italia (presentazione di una domanda in forma diplomatica e produzione in copia od in originale di una sentenza di condanna, di un decreto di messa in stato di accusa, o di un mandato di cattura) non è oggetto di dubbio. Nessun dubbio del pari che il delitto di furto qualificato, Auslieferung. - 2. Vertrag mit Italien. No 48. per il quale è richiesta la consegna della Bonzani, e previsto tassativamente come titolo di estradizione all' art. 2 del trattato medesimo. Che l'extradizione possa avvenire per insufficienza del valore dell' oggetto derubato (ved. N° 12 di detto articolo), non venne neppure preteso nel caso concreto e non pretendesi, trattandosi di una figura di delitto diversa da quella menzionata all' N° 12 (ved. l'odierna sentenza del Tribunale federale nella causa di estradizione Otturi). Non sollevata e non sollevabile e del pari l'eccezione di forma nel giudizio proferito e do tauto a termini delle leggi dello Stato di rifugio (art. 85 Cod. pen. tie.) che a termini del Cod. pen. ital. (art. 91). La sola obiezione sollevata di vizio di forma nel giudizio proferito non è questione che possa essere decisa da questo Tribunale, le pretese di irregolarità del giudizio emanato, la quale non è eccezione che possa sollevarsi in base al trattato. Anche il problema di sapere se il delitto per il quale venne condannata la Bonzani possa nelle circostanze constatate dal Giudice penale competente riguardarsi come un furto qualificato a sensi dell' art. 2, N° 7 del trattato, non offre nel fatto nessuna difficoltà. Come furto qualificato a sensi del trattato italo-svizzero deve riguardarsi qualsiasi furto per il quale ricorre una delle aggravanti espressamente sanzionate per legge. Ora tanto il Cod. pen. ital. (art. 404, No 1) che il Cod. pen. tie. (art. 365, lett. a) qualificano di circostanza aggravata e di conseguenze come un motivo di maggior pena il fatto di aver commesso un furto mediante abuso della fiducia o delle comodità derivanti da reciproci rapporti di coabitazione servizio domestico, prestazione d'opera, ecc. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: L'opposizione è respinta e quindi accordata alle Autorità italiane l'extradizione Bonzani.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.